DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1967

relativa alla concessione di un contributo del Fondo sociale europeo a favore della Repubblica italiana per spese concernenti operazioni di riqualificazione effettuate dall'« Istituto per la ricostruzione industriale (IRI) »

(Fascicoli FSE nn. 6514, 6555, 6585)

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(68/77/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ed in particolare l'articolo 125,

visto il regolamento n. 9 del Consiglio concernente il Fondo sociale europeo (1), modificato l'ultima volta dal regolamento n. 37/67/CEE del Consiglio (2), ed in particolare gli articoli 25 e 29,

visto il regolamento n. 113/63/CEE della Commissione, concernente le modalità di esame e di verifica delle richieste di contributo presentate al Fondo sociale europeo (3),

viste le richieste del 7 giugno, 11 ottobre e 20 dicembre 1965, presentate dalla Repubblica italiana ed intese ad ottenere dal Fondo sociale europeo un contributo per spese relative ad operazioni di riqualificazione, per un importo di Lit. 161.862.917, rettificato dallo Stato richiedente in Lit. 165.798.351,

vista la decisione della Commissione del 13 dicembre 1961 relativa alla compilazione dell'elenco degli enti di diritto pubblico previsto dall'articolo 18 del regolamento n. 9 (4),

visto il parere del Comitato del Fondo sociale europeo del 20 novembre 1967,

considerando che, conformemente agli articoli 1 e 3 del regolamento n. 9, le richieste in questione concernono operazioni di riqualificazione effettuate sotto la responsabilità ed a carico dell'« Istituto per la ricostruzione industriale (IRI) », ente iscritto nell'elenco degli enti di diritto pubblico di cui all'articolo 18 di detto regolamento ;

considerando che tali richieste soddisfano alle condizioni previste dall'articolo 20 del regolamento n. 9 ; che riguardano operazioni effettuate nel periodo 12 luglio 1963 – 28 settembre 1964 incluso ; che sono state validamente presentate nel termine prescritto dall'articolo 19 del regolamento n. 9, ad eccezione di una parte relativa a taluni lavoratori che nelle richieste figurano per un importo di Lit. 3.935.434 che, di conseguenza, non può essere preso in considerazione ;

considerando che dall'esame della parte ricevibile di tali richieste, nonché dalla verifica dei relativi elementi di fatto e dati contabili, risulta che la parte ricevibile soddisfa alle condizioni previste dalle vigenti norme ed in particolare agli articoli 2, 3, 4 e 5 del regolamento n. 9, previa deduzione di un importo di Lit. 61.430 indebitamente conteggiato in tale parte di richieste a seguito di un errore di calcolo relativo ad un determinato corso ;

considerando, di conseguenza, che il diritto al contributo del Fondo deve essere riconosciuto per le spese sostenute dall'« Istituto per la ricostruzione industriale (IRI) » previa deduzione di un importo totale di Lit. 3.996.864 (Lit. 3.935.434 + Lit 61.430) e che l'importo del contributo che il Fondo deve concedere si eleva a Lit. 165.798.351 – Lit. 3.996.864 = Lit. 161.801.487 ;

considerando che il Comitato del Fondo sociale europeo, nel suo parere del 20 novembre 1967, è pervenuto a conclusioni identiche per i motivi summenzionati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Le richieste presentate dalla Repubblica italiana per la concessione di un contributo del Fondo sociale europeo per spese sostenute dall'« Istituto per la ricostruzione industriale (IRI) », ente iscritto nell'elenco degli enti di diritto pubblico previsto all'articolo 18 del regolamento n. 9, relativamente ad operazioni di riqualificazione effettuate nel periodo 12 luglio 1963 – 28 settembre 1964 incluso, sono conformi alle disposizioni regolamentari che disciplinano il funzionamento del Fondo, a concorrenza di un importo ridotto di Lit. 161.801.487. La parte di richieste che eccede il suddetto importo non è conforme a tali disposizioni.

Articolo 2

Di conseguenza, l'importo del contributo del Fondo sociale europeo a favore dello Stato membro richiedente, a beneficio dell'ente sopra indicato, viene sta-

(1) GU n. 56 del 31. 8. 1960, pag. 1189/60.
(2) GU n. 33 del 24. 2. 1967, pag. 526/67.
(3) GU n. 153 del 24. 10. 1963, pag. 2563/63.
(4) GU n. 8 del 1º. 2. 1962, pag. 144/62.

bilito in Lit. 161.801.487 (pari a circa 258.882 unità di conto).

Articolo 3

La presente decisione è destinata alla Repubblica italiana.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1967.

Per la Commissione
Il Presidente
Jean REY

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1967

relativa alla concessione di un contributo del Fondo sociale europeo a favore della Repubblica italiana per spese concernenti operazioni di riqualificazione effettuate dall'« Opera nazionale per gli invalidi di guerra »

(Fascicoli FSE nn. 6603, 6649, 6650, 6675)

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(68/78/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ed in particolare l'articolo 125,

visto il regolamento n. 9 del Consiglio concernente il Fondo sociale europeo (1), modificato l'ultima volta dal regolamento n. 37/67/CEE del Consiglio (2), ed in particolare gli articoli 25 e 29,

visto il regolamento n. 113/63/CEE della Commissione, concernente le modalità di esame e di verifica delle richieste di contributo presentate al Fondo sociale europeo (3),

viste le richieste dell'11 febbraio, 29 luglio, 27 agosto e 9 dicembre 1966, presentate dalla Repubblica italiana ed intese ad ottenere dal Fondo sociale europeo un contributo per spese relative ad operazioni di riqualificazione, per un importo di Lit. 11.798.549,

vista la decisione della Commissione del 13 dicembre 1961 relativa alla compilazione dell'elenco degli enti di diritto pubblico previsto dall'articolo 18 del regolamento n. 9 (4),

visto il parere del Comitato del Fondo sociale europeo del 20 novembre 1967,

considerando che, conformemente agli articoli 1 e 3 del regolamento n. 9, le richieste in questione concernono operazioni di riqualificazione effettuate sotto la responsabilità ed in parte a carico dell'« Opera nazionale per gli invalidi di guerra » ente iscritto nell'elenco degli enti di diritto pubblico di cui all'articolo 18 di detto regolamento ;

considerando che tali richieste soddisfano alle condizioni previste dall'articolo 20 del regolamento n. 9 ; che riguardano operazioni terminate nel periodo 12 febbraio 1965 – 26 febbraio 1966 incluso ; che sono state validamente presentate nel termine prescritto dall'articolo 19 di detto regolamento ;

considerando che dall'esame delle richieste, nonché dalla verifica dei relativi elementi di fatto e dati contabli, risulta che le operazioni di riqualificazione di cui trattasi riguardano lavoratori disoccupati ai sensi dell'articolo 2 del regolamento n. 9 che soddisfano alle condizioni previste dall'articolo 4 del predetto regolamento ; che tali richieste rispondono altresí alle altre condizioni richieste dalla vigente regolamentazione ed in particolare dall'articolo 5 del regolamento n. 9 ;

considerando, di conseguenza, che per le spese sostenute dall'« Opera nazionale per gli invalidi di guerra » deve essere riconosciuto il diritto al contributo del Fondo, a concorrenza dell'importo richiesto di Lit. 11.798.549 ;

considerando che il Comitato del Fondo sociale europeo, nel suo parere del 20 novembre 1967, è pervenuto a conclusioni identiche per i motivi summenzionati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Le richieste presentate dalla Repubblica italiana per la concessione di un contributo del Fondo sociale europeo per spese sostenute dall'« Opera nazionale per gli invalidi di guerra », ente iscrtto nell'elenco degli enti di diritto pubblico previsto all'articolo 18 del regolamento n. 9, relativamente ad operazioni di riqualificazione terminate nel periodo 12 febbraio 1965 – 26 febbraio 1966 incluso, sono conformi alle

---

(1) GU n. 56 del 31. 8. 1960, pag. 1189/60.
(2) GU n. 33 del 24. 2. 1967, pag. 526/67.
(3) GU n. 153 del 24. 10. 1963, pag. 2563/63.
(4) GU n. 8 del 1°. 2. 1962, pag. 144/62.